

FOGLIO INFORMATIVO
Garanzie ricevute - Pegno su Crediti

Data 07 Dicembre 2015

Qui di seguito vi riportiamo le condizioni contrattuali applicate ai servizi sopra indicati aperti presso la nostra filiale. Resta inteso che le condizioni ed i termini qui di seguito elencati potranno essere modificati d'intesa con il Cliente contestualmente nel documento di sintesi. Il rapporto di conto verrà regolato, inoltre, dalle condizioni contrattuali riportate nel documento : « Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi »

Nota: copia di questo documento può essere richiesto in forma cartacea o su supporto durevole presso questa banca.

Informazioni e dati sull'Intermediario

Denominazione sociale	Commerzbank AG
Forma Giuridica	A.G.
Sede Legale in Italia	Corso Europa, 2 – 20122 MILANO
Sede Amministrativa	Kaiserplatz – FRANCOFORTE SUL MENO (Germania)
Indirizzo Telematico	www.commerzbank.it
Numero Iscrizione all'Elenco degli Intermediari	5376
Gruppo d'appartenenza	Commerzbank AG
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	122070/1998 - Milano HRB32000 - Francoforte
Ammontare del Capitale Sociale Sottoscritto	Al 30-06-2015 Euro 1.252.357.634
Numero di iscrizione al R.E.A.	1288226 - Milano
Partita IVA	12486580157
Codice Fiscale	97067350153
Codice ABI	03095.7
Codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie (MFI Code)	IT0001198963145
Ulteriori Informazioni	Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, e attraverso la casa madre, al fondo di diritto Tedesco "Entschaedigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH" analogo all'italiano Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi. Soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Tedesca e della Banca d'Italia

Caratteristiche e rischi tipici del Servizio

<p>Caratteristiche del servizio finanziario prestato :</p> <p>Con questa garanzia, che ha ad oggetto crediti vantati verso terzi dal debitore della banca o da altro soggetto che si costituisce garante di esso, si assicura alla banca il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno, ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.</p>	<p>Principali Rischi:</p> <p>Tra i principali rischi, va tenuto presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.
<p>Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.</p> <p>Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa all'indirizzo indicato nella parte inerente le informazioni sulla Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giurì bancario, seguendo le modalità indicate nell'“AVVISO” consegnato unitamente alle Norme Contrattuali e messo a disposizione anche sul nostro sito internet.</p>	

Condizioni Economiche

Descrizione	Valore	Commento
Commissioni per l'acquisizione della garanzia	Nessuna	
Imposta di Bollo	quella prevista dalla normativa vigente, quando dovuta	

SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.

Permanenza della garanzia

I crediti e/o altri valori che con il consenso della Banca fossero acquisiti in sostituzione di quelli inizialmente costituiti in garanzia e/o a reintegrazione della garanzia stessa a seguito del diminuito valore per qualsiasi causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno, escludendosi sin d'ora qualsiasi effetto novativo.

Estensione della garanzia ad altri crediti

Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi.

Riduzione immediata del credito garantito e termine per il pagamento

Qualora il valore dei crediti costituiti in pegno, per qualsiasi causa, abbia subito una diminuzione e la garanzia non sia stata integrata con altre somme e/o valori di gradimento della Banca - che a giudizio della stessa siano tali da consentire il permanere del credito concesso - la Banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione al debitore. In tal caso il debitore è tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta.

Modalità di realizzazione della garanzia

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto ed azione, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso od altra formalità, ha diritto di fare vendere, con preavviso di un giorno, dato in qualsiasi forma scritta - o di cinque giorni ove il costituente il pegno sia un soggetto diverso dal debitore - i crediti costituiti in pegno a mezzo di persona nominata da giudice competente, ovvero attraverso trattativa privata. A tale scopo, il costituente conferisce alla Banca mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723 c.c., affinché essa sottoscriva in nome e per conto del costituente medesimo, tutti gli atti occorrenti.

In tutti i casi precedenti, la Banca potrà utilizzare quanto realizzato dai crediti costituiti in pegno per estinguere o decurtare le obbligazioni garantite, dandone comunicazione al costituente il pegno. Qualora le somme relative al credito oggetto del pegno pervengano, in tutto o in parte alla Banca attraverso titoli di credito intestati o girati al costituente, la Banca è autorizzata ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e per conto del costituente stesso.

Estensione della garanzia alle obbligazioni del terzo costituente e limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga

Se i crediti sono costituiti in pegno da un terzo, questi si dichiara a conoscenza delle norme e delle condizioni che regolano i rapporti garantiti. La Banca, comunque, non è tenuta a fare al costituente il pegno comunicazioni relative alla situazione dei rapporti garantiti. Nel caso in cui il terzo risulti egli stesso debitore verso la Banca in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito anche in garanzia di detti altri debiti e la Banca ha facoltà di realizzare il pegno. Il terzo non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata integralmente estinta.

Deroga di competenza giudiziaria

Il presente pegno è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente il Tribunale di Milano, fatte salve le prescrizioni di legge dettate in materia di Foro del consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta).

Legenda

Gestione Accentrata	<i>Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.</i>
Strumenti Finanziari	<i>Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.</i>
Strumenti Finanziari Dematerializzati	<i>Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili</i>